

CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DELLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE TRENTINE

tra

Comunità territoriale della val di fiemme (c.f. 91016130220), con sede a Cavalese (TN), Via Alberti, 4, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. GIOVANNI ZANON, giusta deliberazione Comitato Esecutivo n. 32 del 14.4.2020, (*nel prosieguo, solo “Comunità di Valle”*)

e

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.Gaetano” (c.f. 01065140228), con sede in Predazzo (TN), Via E.Sotsass n. 11, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Delugan, (*nel prosieguo, solo “APSP”*).

e

Cooperativa Sociale Assistenza (c.f. 01669210229), con sede in Tione (TN), Via D.Chiesa n. 2/A, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig. Colotti Tiziano (c.f. CLTZN86C26L174D), nato a Trento il 26.03.1896 (*nel prosieguo, solo “Cooperativa”*),

Premesso che:

1. è in corso sul territorio provinciale del Trentino, oltre che su quello nazionale e internazionale, l'emergenza epidemiologica COVID-19;
2. tale emergenza ha generato l'esigenza di adottare varie misure di potenziamento del servizio socio-sanitario e socio-assistenziale sul territorio provinciale trentino;
3. in particolare, detta emergenza sta generando importanti ricadute sulle APSP che gestiscono residenze socio-sanitarie, ivi compresa la firmataria del presente accordo, con livelli significativi di contagio sia dell'utenza che degli operatori coinvolti nell'erogazione del servizio;
4. nella circolare del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”, con riferimento alle residenze sanitarie assistite, è prevista la necessità di “potenziare il personale in servizio presso queste strutture, anche attraverso i meccanismi di reclutamento straordinario già attivato per le strutture di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi semiresidenziali e domiciliari”;
5. in data 04.04.2020, tra Provincia Autonoma di Trento, Federazione trentina delle Cooperative, Consorzio dei comuni trentini, Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza e le Organizzazioni Sindacali, è stato quindi siglato un Protocollo recante misure per favorire il potenziamento dell'organico nelle residenze socio-sanitarie, con meccanismi di reclutamento straordinario, nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19;
6. la Comunità territoriale della val di fiemme e la Cooperativa Sociale Assistenza stipulavano in data 15.9.2017 sub Rep. n. 28 un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza domiciliare sul relativo territorio;
7. l'APSP insistente sul medesimo territorio della Comunità di Valle ha la necessità di procedere all'integrazione del proprio organico attraverso nuovi operatori che lavorino all'interno della propria organizzazione aziendale sottoposti al coordinamento da parte della stessa APSP;
8. La Comunità di Valle si è resa disponibile a supportare tale esigenza rimodulando i servizi oggi in essere con la cooperativa attraverso un lavoro di coprogettazione, sulla base delle previsioni del succitato Protocollo;

tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono e pattuiscono quanto segue.

A) Premesse, Protocollo dd. 04.04.2020, Contratto di appalto Rep. 28 dd. 15.9.2017

1. Le Premesse, il Protocollo dd. 04.04.2020 e il contratto d'appalto dd. 15.9.2017 intercorrente tra la Cooperativa e la Comunità di Valle sopra individuate, costituiscono parte integrante del presente accordo, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

B) Oggetto del presente accordo

1. Tutte le prestazioni di cui al presente accordo in capo alla Cooperativa sono fornite all'APSP in esecuzione del contratto di appalto stipulato con la Comunità di Valle, che pertanto continuerà ad essere l'unica obbligata al pagamento del servizio.
2. La Cooperativa metterà quindi a disposizione dell'APSP propri operatori dipendenti mediante lo strumento del distacco ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg. n. 276/2003.
3. Il personale che potrà essere distaccato avrà - alternativamente - qualifica di OSS, OSA, OTA. Inoltre, potranno essere distaccati operatori domiciliari non titolati con almeno 24 mesi di esperienza in attività svolta per conto dell'ente.
4. La Cooperativa opererà i distacchi di cui al comma 2 nell'interesse alla conservazione delle proprie obbligazioni originarie contrattuali con la Comunità di Valle, seppure in forma rimodulata ai sensi del Protocollo dd. 04.04.2020 citato in premessa.
5. L'APSP distaccataria si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Protocollo dd. 04.04.2020, in particolare con riferimento agli obblighi di formazione e sicurezza, oltre che a garantire l'assunzione a proprio carico gli oneri assicurativi per la responsabilità professionale RCT in relazione all'attività di supporto assistenziale svolta, alle medesime condizioni previste per i propri dipendenti.

C) Disponibilità al distacco

1. Il distacco degli operatori dipendenti della stessa Cooperativa presso l'APSP sarà subordinato al consenso preventivo prestato da ciascuno di essi e al permanere della volontà di svolgere la prestazione lavorativa in distacco per tutta la durata.

D) Durata dei singoli distacchi

1. La durata dei singoli distacchi verrà condivisa tra la Cooperativa e APSP con riferimento a ciascun operatore coinvolto e potrà essere di volta in volta prorogata alla luce dei fabbisogni definiti ai sensi dell'art. 3 del Protocollo.
2. In ogni caso, la durata di ciascun distacco non potrà superare il termine di validità del presente accordo, come disciplinato al successivo punto L).
3. In caso di cessazione anticipata del singolo distacco, la Cooperativa si occuperà di sostituire il lavoratore con altro personale dipendente, sulla base della rimodulazione del contratto siglato con la Comunità di Valle.

E) Titolarità del rapporto di lavoro e retribuzione dei soggetti distaccati

1. La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo alla Cooperativa, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi, nel rispetto delle esigenze di continuità del servizio rimodulato.
2. Come previsto nel protocollo dd. 4.4.2020 la Cooperativa si impegna a garantire ai lavoratori distaccati un trattamento economico e normativo analogo a quello applicato ai dipendenti dell'APSP ospitante, aventi analoga qualifica professionale, come previsto nel CCPL Comparto Autonomie Locali per il triennio giuridico-

economico 2016/2018 stipulato in data 01.10.2018, nonché nell'Accordo di settore, attuativo del medesimo CCPL, stipulato in data 01.10.2018 per le APSP ed Enti equiparati.

F) Attività lavorativa dei distaccati e relativa disciplina

1. Per quanto riguarda gli ambiti di intervento la cooperativa si impegna a rispettare tutto quanto previsto nel protocollo dd. 04.04.2020.
2. La prestazione lavorativa verrà eseguita presso la sede dell'APSP.
3. L'attività lavorativa dei lavoratori distaccati avverrà attraverso l'inserimento in turnistica e, in ogni caso, attraverso il relativo inserimento nell'organizzazione aziendale dell'APSP.
4. Per l'intera durata di ciascun singolo distacco, il lavoratore presterà attività secondo le direttive organizzative dell'APSP, fermo restando il potere disciplinare in capo alla Cooperativa.
5. Il distacco avrà ad oggetto mansioni coerenti con la qualifica professionale del lavoratore interessato.
6. Il distacco di ciascun operatore potrà essere disposto sia con orario a tempo pieno 36 ore settimanali, che con orario a tempo parziale con un minimo di 14 ore settimanali.

G) Specifici obblighi in capo all'APSP

1. Come previsto nel succitato Protocollo, l'APSP ospitante assicurerà al personale distaccato:
 - l'attività di formazione preliminare ed operativa del personale coinvolto, di almeno 4 ore effettuata attraverso affiancamento, tutorial sugli aspetti maggiormente rilevanti quali il corretto uso dei DPI, modalità di trasmissione del COVID-19 e prevenzione del rischio specifico, oltre all'organizzazione della struttura affinché venga garantito l'accesso alle informazioni/circolari interne ed alle regole di accesso/sicurezza;
 - la fornitura di divise e materiale individuale o DPI, modulati rispetto al rischio professionale cui il personale è esposto, oltre alla gestione dell'intero ciclo di smaltimento, cambio, sanificazione dello stesso;
 - la fornitura dei pasti durante i turni di servizio ed eventuale messa a disposizione, previa richiesta, di un servizio di foresteria od alloggio per i periodi di riposo fra turni, in prossimità della struttura;
 - la gestione della turnistica ed il coordinamento di tutto il personale operante presso la struttura, incluso quello coinvolto per effetto del Protocollo dd. 04.04.2020, con particolare attenzione ai bisogni di recupero psico-fisico con previsione di adeguati turni di riposo;
 - l'assunzione a proprio carico gli oneri assicurativi per la responsabilità professionale RCT in relazione all'attività di supporto assistenziale svolta, alle medesime condizioni previste per i propri dipendenti.
2. In particolare, in relazione agli aspetti riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, l'APSP ospitante si impegna a:
 - assumere tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm., anche in relazione alla gestione del rischio COVID-19;
 - gestire l'interferenza COVID-19, fornendo ai lavoratori coinvolti le medesime procedure e dispositivi forniti al personale aziendale;
 - provvedere, per il tramite del proprio personale di coordinamento, all'informazione e formazione dei lavoratori coinvolti con riferimento

- all'emergenza COVID-19 e fornire i dispositivi medici e/o dispositivi di protezione individuale necessari all'attività;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle procedure e delle istruzioni impartite;
 - predisporre un'informativa specifica per quanto riguarda la gestione degli elementi di interferenza;
 - garantire il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambiti di lavoro sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020.

H) Oneri intercorrenti tra le Parti

1. Al personale coinvolto nel presente accordo, viene riconosciuto un trattamento economico pari a quello previsto per i dipendenti delle APSP. La Comunità garantirà quindi alla cooperativa, oltre al corrispettivo orario attualmente in essere relativo alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, anche il surplus stabilito a livello provinciale relativo alla differenza tra il costo orario del personale proprio del contratto nazionale e provinciale delle cooperative sociali e il costo orario del personale, comprensivo delle voci accessorie e variabili, calcolato sulla base dell'applicazione del CCPL Comparto Autonomie Locali per il triennio giuridico-economico 2016/2018 stipulato in data 01.10.2018, nonché dell'Accordo di settore, attuativo del medesimo CCPL, stipulato in data 01.10.2018 per le APSP ed Enti equiparati.
2. Ad eccezione degli specifici obblighi previsti nei precedenti punti a carico dell'APSP, nessun onere potrà essere richiesto dalle Parti alla stessa APSP.

I) Modalità di attuazione del presente accordo

1. La Cooperativa e l'APSP daranno concreta attuazione del presente accordo mediante scambio di corrispondenza recante:
 - il numero degli operatori richiesti e disponibili;
 - la relativa qualifica;
 - la durata del distacco di ciascun operatore;
 - la durata dell'orario di lavoro e la sua articolazione.
2. La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente alla Comunità di tutti i distacchi posti in essere in attuazione del presente accordo, attraverso l'indicazione per ciascuno di essi delle caratteristiche di cui al precedente punto.
3. A domanda della Comunità di Valle, la Cooperativa e l'APSP procederanno a fornire ogni più idonea documentazione a conferma delle prestazioni lavorative eseguite in attuazione del presente accordo.

L) Durata del presente accordo

1. Le Parti riconoscono che la durata del presente accordo è legata alla sospensione dei servizi di assistenza domiciliare disposta alla luce della situazione emergenziale prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020. Pertanto, a seguito di comunicazione da parte della Provincia Autonoma di Trento della ripresa dei suddetti servizi, la Comunità di Valle procederà ad inoltrare alla Cooperativa e all'APSP specifica dichiarazione recante il termine ultimo di durata, il quale viene riconosciuto sin d'ora dalle Parti come insindacabile.

M) Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dalla sua esecuzione

verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm..

2. Tutti i dati ed informazioni di cui la Parti entreranno in possesso o a conoscenza nello svolgimento delle rispettive funzioni dovranno essere considerate personali e riservate ed è fatto divieto assoluto alla loro divulgazione.

Luogo e data

Comunità territoriale della val di fiemme

Il Presidente _____

-Giovanni Zanon -

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.Gaetano”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione _____

- Francesco Delugan -

Cooperativa Sociale Assistenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

_____ - Tiziano Colotti -